



Un cittadino dell'Unione che, dopo oltre un anno, abbia cessato di esercitare un'attività autonoma in un altro Stato membro per mancanza di lavoro causata da ragioni indipendenti dalla sua volontà, mantiene lo status di lavoratore autonomo e, di conseguenza, un diritto di soggiorno in tale Stato membro

Il sig. Florea Gusa, cittadino rumeno, è entrato nel territorio dell'Irlanda nel 2007. Dal 2008 al 2012 ha esercitato l'attività autonoma d'imbianchino e ha versato in Irlanda le tasse, i contributi previdenziali collegati al reddito e altre imposte sul reddito.

Nel 2012, il sig. Gusa ha cessato la sua attività, adducendo una mancanza di lavoro dovuta alla recessione economica. Egli non disponeva più di alcun reddito e quindi ha presentato domanda per ottenere l'indennità per persone in cerca di occupazione. Tale domanda è stata respinta in quanto il sig. Gusa non aveva dimostrato che disponeva ancora di un diritto di soggiorno in Irlanda. Infatti, dalla cessazione della sua attività autonoma d'imbianchino, il sig. Gusa avrebbe perso il suo status di lavoratore autonomo e quindi non avrebbe più soddisfatto le condizioni previste dalla direttiva sulla libera circolazione¹ ai fini della concessione di un diritto di soggiorno.

L'articolo 7 della direttiva prevede, tuttavia, che un cittadino dell'Unione che non esercita più un'attività subordinata o autonoma conserva la qualità di lavoratore subordinato o autonomo e quindi un diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante in quattro casi. Uno di questi casi riguarda la situazione del cittadino che si trovi «*in stato di disoccupazione involontaria (...) dopo aver esercitato un'attività per oltre un anno*». Il sig. Gusa ritiene di conservare ancora lo status di lavoratore autonomo e, di conseguenza, un diritto di soggiorno in Irlanda in forza di tale disposizione. Le autorità irlandesi, da parte loro, ritengono che tale disposizione si applichi solo alle persone che abbiano esercitato un'attività subordinata.

Adita in appello, la Court of Appeal (Corte d'appello, Irlanda) chiede alla Corte di giustizia se l'espressione «*trovandosi in stato di disoccupazione involontaria (...) dopo aver esercitato un'attività per oltre un anno*» che compare nella direttiva comprenda solo le persone che si trovano in stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato per oltre un anno un'attività subordinata oppure se si applichi anche alle persone che si trovano in una situazione paragonabile dopo aver esercitato per un tale periodo un'attività autonoma..

Nell'odierna sentenza, la Corte ritiene che **non si possa dedurre dalla formulazione della disposizione in questione che essa comprenda solo la situazione delle persone che abbiano cessato un'attività subordinata, escludendo quelle che abbiano cessato un'attività autonoma.**

In effetti, la Corte rileva che vi sono delle divergenze tra le diverse versioni linguistiche della direttiva. In alcune di tali versioni si fa riferimento, in sostanza, all'esercizio di un'attività

¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CE (GU 2004, L 158, pag. 77, e rettifiche GU 2004, L229, pag.35, e GU 2005, L 197, pag.34).

subordinata, mentre in altre il legislatore dell'Unione utilizza invece la formulazione più neutra di «attività professionale».

La Corte ricorda che in caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un atto, la disposizione in questione deve essere interpretata alla luce della struttura generale e della finalità dell'atto.

A tal proposito, la Corte rileva innanzitutto che tale direttiva ha lo scopo di definire le condizioni di esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati membri. A tal fine, la direttiva distingue, in particolare, la situazione dei cittadini economicamente attivi da quella dei cittadini inattivi e degli studenti. Per contro, essa **non opera alcuna distinzione tra i cittadini che esercitano un'attività subordinata e quelli che esercitano un'attività autonoma** nello Stato membro ospitante.

Inoltre la Corte sottolinea che la direttiva mira a **superare l'approccio che caratterizzava le direttive precedenti che si riferivano, segnatamente, in modo distinto ai lavoratori subordinati e a quelli autonomi.**

Infine, la Corte ritiene che **un'interpretazione restrittiva della disposizione in questione** (cioè un'interpretazione che comprenda solo le persone che abbiano esercitato un'attività subordinata) **istituirebbe una disparità di trattamento ingiustificata** tra le persone che abbiano cessato d'esercitare un'attività subordinata e quelle che hanno cessato di esercitare un'attività autonoma, dal momento che, analogamente a un lavoratore subordinato che può involontariamente perdere il suo lavoro dipendente, una persona che ha esercitato un'attività autonoma può trovarsi costretta a cessare tale attività. Questa persona potrebbe pertanto trovarsi in una situazione di vulnerabilità paragonabile a quella di un lavoratore subordinato licenziato.

Una simile disparità di trattamento sarebbe ancor meno giustificata in quanto porterebbe a trattare una persona che ha esercitato un'attività autonoma per oltre un anno nello Stato membro ospitante e che ha contribuito al sistema sociale e fiscale di tale Stato membro nello stesso modo di una persona che è alla ricerca di un primo impiego nel citato Stato membro, che non ha mai esercitato un'attività economica e non ha mai versato contributi al sistema sociale e fiscale dello Stato in questione.

La Corte dichiara, pertanto, che **un cittadino di uno Stato membro che, dopo aver soggiornato regolarmente e aver esercitato un'attività in qualità di lavoratore autonomo in un altro Stato membro per circa quattro anni, abbia cessato tale attività lavorativa per mancanza di lavoro causata da ragioni indipendenti dalla sua volontà mantiene lo status di lavoratore autonomo ai sensi della direttiva.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106